

169.1 (Registrazione del processo verbale di vendita)

Art. 169.(Registrazione del processo verbale di vendita)

Art. 169.(Registrazione del processo verbale di vendita)

1. Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del Codice, cura la registrazione di esso.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello